

Deliberazione giunta regionale n. 440 del 6.09.2012

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.

Settore: 02 - Aggiornamento e Formazione del Personale

Oggetto:

Protocollo di intesa tra la Regione Campania e l'Universita' degli Studi di Salerno per la disciplina delle modalita' di reciproca collaborazione per l'istituzione e la tenuta dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni reca norme in ordine al "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";
- b) in particolare il 3°comma dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art.7 del D.Lgs n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

VISTI

- a) la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
- b) VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- c) la Legge 251/2000 che ha disciplinato le professioni sanitarie, prevedendo la figura del dirigente del servizio per ciascuna specifica area professionale nonchè il percorso formativo specialistico/magistrale per l'accesso al ruolo dirigenziale;
- d) la Legge Regionale n^o4 del 10 aprile 2001 che affida gli specifici Servizi delle Professioni Sanitarie ai rispettivi professionisti delle quattro aree professionali di cui alla legge 251/2000;
- e) il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 relativo alle determinazioni delle classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie;
- f) il Decreto M.I.U.R. 22 settembre 2010 recante *Requisiti necessari dei corsi di studio* ed in particolare l'art. 12 c. 3

RAVVISATA

 a) la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno che sia conforme al succitato impianto normativo e disciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO. e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

RITENUTO che

a) l'attivazione dei corsi di Laurea in sede decentrata debba restare subordinata alla stipula di apposita convenzione fra l'Università degli Studi di Salerno e le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. interessate, conforme ai contenuti dell'allegato Protocollo d'Intesa;

VISTO

a) lo schema di Protocollo d'Intesa, che allegato alla presente deliberazione per n. 7 pagine complessive, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTI

a) i pareri espressi in merito dall'A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazione, con la nota prot. n,2012.0164276 del 2/3/2012, e dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, con la nota prot. n. 13092/UDCP/GAB/VCG2 del 24/08/2012, ai sensi di quanto previsto dalla nota circolare dello stesso Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n. 4523/UDCP/GAB/GAB del 24/10/2007, che pure allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- 1. di approvare lo schema di protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione per n. 7 pagine complessive, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore dell' Università degli Studi di Salerno;
- 2. di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta Regionale 01), nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Salerno e la Regione Campania per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

L'annodel mese di	nella sede della Giunta Regionale della
Campania	
7	ra -
La Giunta Regionale della Campania, codice	e fiscale, nella persona del Presidente
protempore, Dott, nato a	ile domiciliato per la
carica in Via	_
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	n. 65 del 8 Ottobre 2012

L'Università degli Studi di Salerno, codice fiscale 80018670655, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Raimondo Pasquino, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ), il 26 agosto 1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Ponte Don Melillo, Fisciano (SA);

E

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- in particolare il 3°comma dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
- la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti tra SSN e Università a norma della L. n. 419 del 30/11/1998";
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 aprile 2001 che affida gli specifici Servizi delle Professioni Sanitarie ai rispettivi professionisti delle quattro aree professionali di cui alla legge 251/2000;
- il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

fonte: http://l

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomina didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree delle professioni sanitarie nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal citato D.M. n. 270/2004 e dalla richiamata legge n. 251/2000;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto il Decreto M.I.U.R. 22 settembre 2010 recante Requisiti necessari dei corsi di studio ed in particolare l'art. 12 c. 3;

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA

n. 65 del 8 Ottobre 2012

Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno che sia conforme al succitato impianto normativo e disciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO. e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

Nell'Ordinamento Universitario – Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire oltre ad un'adeguata preparazione teorica un congruo addestramento professionale tecnico – pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno, che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliero - universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24/9/97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea aventi inizio nell'anno accademico 2012/2013 – nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi - individuati da apposito Decreto del M.I.U.R sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N., in possesso dei requisiti previsti dal D.M.

24.9.97 e s.m.i., determinate annualmente unitamente al numero degli studenti per ciascuna di esse, secondo le modalità descritte nel successivo art. 12.

Art.3

Le strutture sede di formazione, esterne all'Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell'accreditamento della struttura medesima (D.M. 24/9/97 e s.m.i.).

Art. 4

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Madicina e Chirurgia - Azienda di riferimento - sono affidati secondo le norme previste della REGIONE CAMPANIA versitaria a personale universitario o aⁿ personale non strutturato mediante contratto di diritto privato, ovvero a personale dell'azienda di riferimento, in tal caso con oneri a carico dell'azienda stessa, incluso l'affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea relativa al profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente; le procedure per la selezione degli aspiranti terranno in debito conto ulteriori titoli culturali oltre al requisito di accesso, tra cui i master di 1° livello in attività tutoriali.

Art.5

Nelle sedi delle aziende Ospedaliere o IRCSS o altre strutture del SSN, la titolarità dei Corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. Gli incarichi di insegnamento al predetto personale sono affidati, senza oneri per l'Università, ai soli fini giuridici, con atto scritto del Preside di Facoltà previa delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione, da parte del Preside, di un bando di concorso per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà.

La valutazione concerne :

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) l'eventuale pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica universitaria;
- 3) i titoli scientifici che documentano l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN. Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata dal

Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà, al personale universitario secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti.

In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Facoltà può proporre di affidare, mediante contratto di diritto privato secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti, la titolarità dei corsi di insegnamento, nonché le attività didattiche integrative dei corsi di insegnamento, a soggetti, in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica, esterni al sistema universitario ed esterni alla struttura sanitaria sede del corso di laurea.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno 3 insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA uanto stabilito dalla normativa vigente.

n. 65 del 8 Ottobre 2012

ocenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è a carico

della struttura sanitaria (A.S.L., A.O., I.R.C.C.S.) sede di formazione.

Nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti del ruolo sanitario delle strutture del S.S.N. presso le quali si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di insegnamento e delle altre attività formative, l'Università non assume alcun obbligo nei confronti dei suddetti dipendenti e non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimangono a carico della struttura sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio che ne dovranno curare la soluzione tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea, di cui al precedente art.3, verseranno all'Università le somme destinate ai docenti della Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

Art.6

Sono organi del Corso di Laurea:

1. il Consiglio di Corso, costituito da tutti i professori universitari di ruolo e ricercatori afferenti al Corso di studio, dai Direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio delle sedi non universitarie e da quello della sede universitaria. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti composta da uno studente del corso per ogni sede del corso di Laurea. Il Consiglio può operare attraverso una Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio di Facoltà.

2. il Presidente del Corso, responsabile del medesimo, eletto ogni tre anni accademici tra i professori universitari di ruolo dai membri del Consiglio del Corso di Laurea, immediatamente rieleggibile per un solo mandato.

Art.7

Referente delle attività didattiche delle sedi non universitarie nei confronti dell'Università è il Direttore Generale.

Il coordinamento organizzativo dell'attività formativa del Corso di Laurea, effettuato secondo le indicazioni del Consiglio di Corso, è demandato, in ciascuna delle sedi non universitarie, ad un Comitato di coordinamento così composto:

1. un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA attività formative pratiche e di tirocinio appartenente della regione campania

I direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e cinque anni di esperienza professionale nell'ambito della formazione sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà con valutazione comparativa.

Il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso di Laurea dura in carica tre anni accademici, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutori di tirocinio, individuati con le modalità di cui al precedente art. 4, e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

Il docente universitario è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Rettore.

Art.8

È istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.

La commissione è formata da 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Salerno nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art.9

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono

assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell' Università degli Studi di Salerno. Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza. Per le attività professionalizzanti (tirosinia estaga ess) faranno

Università di appartenenza. Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio, all'Azienda presso la quale è istituito il Corso di laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dalle norme in materia; i referti relativi ad ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale, tenuta a cura dell'Ente sede del corso. L'obbligo di provvedere agli adempimenti di medicina preventiva nei confronti degli studenti è a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale gli olgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici n. 65 del 8 Ottobre 2012 altano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente. L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art.10

L'Università degli Studi di Salerno garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5.

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

A copertura dei succitati oneri l'Università degli Studi di Salerno, assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quibus nella misura prevista e corrisponde alla Struttura del SSN, sede di Corso di Laurea, un contributo pari al 10%. dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

Art.11

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e per le quali ha formalmente manifestato adesione all'Istituzione di Corsi di Laurea, ivi inclusi gli oneri relativi agli adempimenti di medicina preventiva di cui al precedente art.9, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento organizzativo).

A decorrere dall'anno accademico 2012/2013 il costo per ogni ora di attività didattica, conferita mediante affidamento d'insegnamento retribuito ovvero mediante contratto d'insegnamento, è fissato in € 110 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo ed a carico del docente, più l'indennità di trasferta che verrà erogata dall'A.S.L./A.O./I.R.C.S.S. direttamente agli interessati su richiesta degli stessi, tenendo conto della distanza. Relativamente al conferimento di contratti di

attività didattiche integrative l'importo è fissato in € 80 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo e a carico del docente.

Ai fini della copertura finanziaria per l'attivazione degli insegnamenti da affidare a docenti universitari e a contratto, l'ASL/AO/IRCSS provvederà al versamento delle somme richieste dall'Università a seguito della programmazione didattica deliberata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere preventivamente vistato dalla struttura del S.S.N. sede del corso di Laurea e successivamente ratificato dal Preside di Facoltà.

Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà applicato a tutti gli insegnamenti che si svolgeranno nel medesimo anno accademico.



n. 65 del 8 Ottobre 2012

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel triennio.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, saranno per ciascun anno accademico individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Salerno e la Regione Campania che provvederà preventivamente ad acquisire il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli oneri di cui al precedente art.11.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Per la Regione Campania
Per L'Università degli Studi di Salerno
Il Rettore

fonte: http://l

VIA MARINA, 19/C 80133 Napoli Fax: 081796 36 85

Giunta Regionale della Campania A.G.C. AVVOCATURA



n. 65 del 8 Ottobre 2012

A: all'attenzi	zione di Da: IL DIRIGEI	NTE DEL SETTOR	E	
	AVV. MAS	SIMO LACATENA		
DOTT. FRANCE	ESCO P. IANNUZZI			•
Fax: 94.10	Data:02/03/20/	2		:
Tel.:	Pagg.: (inclusa la preser	nte) N° <u>02</u>	. ;	
				i sa maga Ta
1	Carrie annua a creative			
Ogg.:	7-1-10-10			
PROTOCOLLO	D'INTESA PS 17/2012	•		
PROTOCOLLO	D'INTESA PS 17/2012			
PROTOCOLLO	D'INTESA PS 17/2012			

N.B.: Nel caso di incompleta o irregolare ricezione contattare il Sig. PERTUSI FRANCESCO al nº 081 796 36.07

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0164276 02/03/2012

Mittennia : Commulanza legale e decumpatazione

apponegnosaria W.R.O.C. 19 Plano Samiteria regionalo a r

Cinnaifico : 19, Fracicolo : A del 2812

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA

PS 17-19-02-2012

Protocollo d'intesa.

All'A.G.C.

Piano Sanitario Regionale Settore Aggiornamento e Formazione del Personale

Centro Direzionale Isola C/3

80143 - NAPOLI

e, p.c.

Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Gabinetto Presidente della Giunta Regio-

nale

Via S. Lucia, 81

NAPOLI

Si riscontra la nota prot. n. 2012.0128438 del 20/02/2012, con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine allo schema di protocollo d'intesa in oggetto.

Si premette che, in armonia con i compiti di istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del Settore responsabile.

Ciò posto, si osserva che lo schema sottoposto all'esame della scrivente contiene gli elementi tipici di un protocollo d'intesa e, pertanto, non si rilevano particolari criticità.

L'ESTENSORE MARICATO

Avv. Bernardino Tuccillo

JL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Massimo Lacatena 1

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria DÆlia

0203-611



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI

della REGIONE CAMPANIA

Mittente: Prefetto Dott.ssa Maria TIRONE – Vice Capo di Gabinetto del Presidente BOLLETTINO UFFICIALE

n, 65 del 8 Ottobre 2012

Telefono - 081 7962373

FAX - 081 7962448

TRASMISSIONE DOCUMENTI VIA FAX

Destinatario/i: Al Dott. Francesco P. IANNUZZI

Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell'Area

Generale Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.

(FAX 081 7969410)

Oggetto: Trasmissione nota prot. n.13092/UDCP/Gab./VCG2 del 24 agosto 2012

Data: 24 agosto 2012

Pagine trasmesse (inclusa la presente):

Note:

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0631238 28/08/2012
mittents: UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Assegnatorio : Form, del personale comporto sanitario e rapporti

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.1991, n. 412 e s.m.i.. la trasmissione del seguente documento ha valore ufficiale, per cui non si provvederà ad inviarlo a mezzo servizio postale.

fonte: http://l



Il Capo di Gabinetto del Presidente

Prot. n. 13092 /UDCP/Gab./VCG2 del 24-08-2012

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA

Al Dott. Francesco P. IANNUZZI Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell'Area Generale Piana/Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.

SEDE

Oggetto: Protocolli di Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno. Parere.

Si fa riferimento alla nota della S.V. n. 610571 dell'8 agosto u.s., concernente la stipula dei due Protocolli di Intesa tra questa Amministrazione e l'Università degli Studi di Salerno ad oggetto "Disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria" e "Formazione di laureandi dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie".

Al riguardo, esaminati i rispettivi schemi di Protocollo di Intesa, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole per entrambi.

Avv. Danilo Del Gaizo

Little